



COMUNICATO UFFICIALE N. 320
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 255/AA al N. 272/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 511 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. D'Angelo Del Piero FALCONI REBAZA e della società A.S.D. CALCIO PALAZZO avente ad oggetto la seguente condotta:

D'ANGELO DEL PIERO FALCONI REBAZA, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. CALCIO PALAZZO, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Assisi (PG) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;

A.S.D. CALCIO PALAZZO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. D'Angelo Del Piero FALCONI REBAZA al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALDARI, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO PALAZZO e dal Sig. D'Angelo Del Piero FALCONI REBAZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. D'Angelo Del Piero FALCONI REBAZA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PALAZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mateo ALIU, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO ALIU, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione agli art.li 32, comma 2 del Codice Giustizia Sportiva, e 40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società U.C.D. TREBBO 1979, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Castelmaggiore (BO) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mateo ALIU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mateo ALIU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 537 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GABBI e della società U.P.D. BASILICASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GABBI, Presidente della Società U.P.D. BASILICASTELLO all'epoca dei fatti, in violazione delle norme previste dal C.U. n. 1, s.s. 2019/20 della FIGC Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 45 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ZIVERI Enrico e farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito che lo stesso partecipasse il 1° agosto 2019, in Basilicanova, ad una gara, amichevole e non autorizzata, organizzata dai Dirigenti e Allenatori della Sua Società e quella del Colorno, nel corso della quale riportava un grave infortunio;

U.P.D. BASILICASTELLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Giuseppe GABBI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GABBI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P.D. BASILICASTELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GABBI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.P.D. BASILICASTELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco MARROCCU, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO MARROCCU, Direttore Sportivo della società Brescia Calcio Spa all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 7, comma 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per aver sottoscritto – in assenza di autorizzazione del Legale Rappresentante della società Brescia Calcio SpA ed in assenza di delega alcuna di poteri da parte di quest'ultimo e, peraltro, ad insaputa dello stesso – il Contratto di rappresentanza stipulato il 10/07/2019 tra il Brescia Calcio SpA e la società BSA S.r.l. ed avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Daniele Dessena per la stagione sportiva 2019/2020 ed il Contratto di rappresentanza stipulato il 22/06/2018 tra il Brescia Calcio SpA e Freesport Management S.r.l. ed avente ad oggetto il contratto di prestazione sportiva stipulato tra il Brescia Calcio e il calciatore Emanuele Ndoj;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO MARROCCU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Francesco MARROCCU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea Massimiliano CULTRONA, Mirko SILVESTRI, e della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MASSIMILIANO CULTRONA, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, ed aver consentito, e comunque non impedito al tecnico SILVESTRI Mirko, tesserato quale responsabile per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale;

MIRKO SILVESTRI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 , lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA quale responsabile per la prima squadra (campionato Promozione), ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionale;

A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti Andrea Massimiliano CULTRONA, ed al tecnico Mirko SILVESTRI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA e dal Sig. Mirko SILVESTRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Mirko SILVESTRI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Lucien Gabriel FERARIU e della società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIEN GABRIEL FERARIU, in la violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione agli art.li 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Petralia Sottana (PA) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;

POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucien Gabriel FERARIU, e dal Sig. Calogero VALENZA, in qualità di rappresentante legale per conto della società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lucien Gabriel FERARIU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1481 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CHIRICHIELLO, Dennis CORNACCHIA, Carmelo Vito CREDENZA, Ugo CRINCOLI, Ernesto DE SALVATORE, Carmine INFANTE, Federico PAGLIARULO, Michele Antonio RENDINA, Angelo STRAZZELLA, e della società ASC D VALLATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO CHIRICHIELLO, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Vallatese - Anzano 1971* del 30.11.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DENNIS CORNACCHIA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Diadema - Vallatese* del 23.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CARMELO VITO CREDENZA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Vallatese - Leonardo Surro* del 29.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

UGO CRINCOLI, indicato come Dirigente Accompagnatore della società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC. D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Diadema - Vallatese* del 23.12.2018, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Cornacchia Dennis e De Salvatore Ernesto sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ERNESTO DE SALVATORE, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Diadema - Vallatese* del 23.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CARMINE INFANTE, indicato come Dirigente Accompagnatore della società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC. D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Vallatese - Leonardo Surro* del 29.12.2018, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Rendina Michele Antonio e Credenza Carmelo Vito, e della gara *Vallatese - Anzano 1971* del 30.11.2018 in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Chirichiello Matteo e Pagliarulo Enrico sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FEDERICO PAGLIARULO, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Vallatese - Anzano 1971* del 30.11.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MICHELE ANTONIO RENDINA, calciatore schierato per la società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Vallatese - Leonardo Surro* del 16.12.2018 e *Lions Mons Militum - Vallatese* del 9.12.2018, nelle file della società ASC. D. Vallatese, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANGELO STRAZZELLA, Presidente della società ASC. D. Vallatese, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Michele Antonio Rendina, Dennis Cornacchia, Carmelo Vito Credenza, Matteo Chirichiello, Ernesto De Salvatore e Federico Pagliarulo impiegati nelle gare del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D. *Lions Mons Militum - Vallatese* del 9.12.2018, *Vallatese - Leonardo Surro* del 29.12.2018, *Diadema Calcio - Vallatese* del 23.12.2018 e *Vallatese - Anzano 1971* del 30.11.2018, ed in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASC. D. Vallatese in occasione della gara del Campionato Under 15 Provinciale Avellino del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. *Lions Mons Militum - Vallatese* del 9.12.2018 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rendina Michele Antonio, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASC D VALLATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sig.ri Matteo CHIRICHIELLO, Dennis CORNACCHIA, Carmelo Vito CREDENZA, Ugo CRINCOLI, Ernesto DE SALVATORE, Carmine INFANTE, Federico

PAGLIARULO, Michele Antonio RENDINA e Angelo STRAZZELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASC D VALLATESE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Matteo CHIRCHIELLO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Dennis CORNACCHIA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Carmelo Vito CREDENZA, di 50 giorni di inibizione per il Sig. Ugo CRINCOLI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ernesto DE SALVATORE, di 50 giorni di inibizione per il Sig. Carmine INFANTE, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Federico PAGLIARULO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele Antonio RENDINA, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Angelo STRAZZELLA, e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 15 Provinciale di Avellino e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASC D VALLATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Amarildo PEPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMARILDO PEPA, calciatore, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società U.P. ARZILLA, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Pesaro (PU) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amarildo PEPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Amarildo PEPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Flavio PANONI, Cristiano CABRIOLU, Davide CIACCIA, Emanuele GIOBBE, Alessio CUPPERI, Francesco NOVELLI, Cristiano D'AVELLO e della società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avente ad oggetto la seguente condotta:

FLAVIO PANONI, dirigente accompagnatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e in relazione a quanto previsto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, utilizzato la chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio, quale veicolo di diffusione di messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge; nonché per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, svolto, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, mansioni di natura tecnica, quale vice allenatore, in occasione delle sedute di allenamento della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

CRISTIANO CABRIOLU, allenatore di base tesserato per la A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, e dagli artt. 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno quale allenatore responsabile della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio, e quale partecipante della chat del gruppo WhatsApp, ai doveri educativi e di vigilanza, consentendo che, il 26 settembre 2019, il dirigente sig. Flavio Panoni ed alcuni giovani calciatori inviassero, nella menzionata chat, messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza

per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge;

Davide CIACCIA, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, omesso di adottare, quale rappresentante legale della società, ogni doverosa e opportuna iniziativa atta garantire la prevenzione e la repressione di comportamenti razzisti, discriminatori, xenofobi e di propaganda ideologica vietata dalla legge da parte di tesserati della società e per aver permesso o, comunque, non impedito che, il 26 settembre 2019, la chat del gruppo WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio, divenisse veicolo di scambio di messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge;

EMANUELE GIOBBE, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

ALESSIO CUPPERI, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

FRANCESCO NOVELLI, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, il 26 settembre 2019, partecipato attivamente alla conversazione caratterizzata da messaggi e commenti razzisti e discriminatori, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020, al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

CRISTIANO D'AVELLO, calciatore della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del citato Codice di Giustizia Sportiva, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2019 del Settore Giovanile Scolastico, per essere intervenuto nella conversazione razzista e discriminatoria, di istigazione all'odio e all'intolleranza per ragioni etniche e religiose e all'antisemitismo, di propaganda ideologica vietata dalla legge, promossa, il 26 settembre 2019, dal dirigente sig. Flavio Panoni sulla chat WhatsApp della squadra della A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI partecipante, nella S.S. 2019/2020 al Campionato Allievi Regionali Under 17 Elite organizzato dal C.R. Lazio;

A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CIACCIA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI, Flavio PANONI, Cristiano CABRIOLU, Emanuele GIOBBE, Alessio CUPPERI, Francesco NOVELLI, Cristiano D'AVELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CUPPERI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Davide CIACCIA, di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Cristiano CABRIOLU, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Cristiano D'AVELLO, di 5 (cinque) mesi di squalifica per il per il Sig. Francesco NOVELLI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Emanuele GIOBBE, di anni 1 (uno) e 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Flavio PANONI, di € 1500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza (Allievi Regionali Under 17 Elite) per la società A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 463 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo BONURA e Vincenzo DE LUCA, e della società A.S.D. MONREALE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO BONURA, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della società A.S.D. MONREALE CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, e per aver consentito e comunque non impedito al tecnico DE LUCA Vincenzo, tesserato quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni della stessa società a far data dal 22.08.2018, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

VINCENZO DE LUCA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, poiché, tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MONREALE CALCIO quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni a far data dal 22.08.2018, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D. MONREALE CALCIO di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi provinciali;

A.S.D. MONREALE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti BONURA Carmelo ed al tecnico DE LUCA Vincenzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo BONURA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONREALE CALCIO, e dal Sig. Vincenzo DE LUCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Carmelo BONURA, di 15 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo DE LUCA, e di € 100,00 di ammenda per la società A.S.D. MONREALE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Eugenio GUARASCIO e della società COSENZA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

EUGENIO GUARASCIO, Presidente del Cosenza Calcio srl all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, a seguito della gara *Cosenza – Crotone* del 20 gennaio 2020, a mezzo dichiarazione pubblicata sul sito del Cosenza Calcio Srl;

COSENZA CALCIO SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Eugenio GUARASCIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eugenio GUARASCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società COSENZA CALCIO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione € 5.500,00 (cinquemila cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Eugenio GUARASCIO e di € 4.500,00 (quattromila cinquecento/00) di ammenda per la società COSENZA CALCIO SRL. La sanzione per la società COSENZA CALCIO potrà commutarsi, ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto previsto dall'ordinamento federale, nell'adozione di impegni da parte della società Cosenza Calcio volti all'organizzazione di convegni, incontri, tavole rotonde con istituti scolastici, a livello comunale e/o regionale, da tenersi nel corso del campionato 2019/2020, con il coinvolgimento di calciatori e calciatrici delle squadre giovanili e dei rappresentanti delle sezioni AIA allo scopo di promuovere e diffondere i valori della legalità, il rispetto delle regole, la cultura sportiva e l'operare insieme;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello FAGIOLI, Riccardo RAMAIOLA, Pierangelo BARBIERI, Domenico AUGELLO e della società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO FAGIOLI, Presidente e legale rappresentante della società ASD GIOVANILE CARBONARA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RAMAIOLA RICCARDO, relativamente alle 7 gare di seguito indicate, di dotarlo di specifica copertura assicurativa e inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 7 gare del Campionato di Terza Categoria Lombardia, nella stagione sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei - GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Villanova D' Ardenghi; 27.10.2019 Olimpic Cilavegna - GIOVANILE CARBONARA; 03.11.2019 Hellas Torrazza - GIOVANILE CARBONARA;

RICCARDO RAMAIOLA, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché dell'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le 7 gare di seguito indicate nelle fila della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva nel corso delle seguenti 7 gare del Campionato di Terza Categoria Lombardia, nella stagione sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei - GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Villanova D' Ardenghi; 27.10.2019 Olimpic Cilavegna - GIOVANILE CARBONARA; 03.11.2019 Hellas Torrazza - GIOVANILE CARBONARA;

PIERANGELO BARBIERI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 4 gare di seguito indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAMAIOLA RICCARDO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare di seguito indicate senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: Campionato Di Terza Categoria Lombardia - Stagione Sportiva 2019-20: 22.09.2019 GIOVANILE CARBONARA – Lomello; 29.09.2019 Real Casei -GIOVANILE CARBONARA; 06.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Pro Cassolo; 27.10.2019 Olympic Cilavegna - Giovanile Carbonara;

DOMENICO AUGELLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società GIOVANILE CARBONARA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare di seguito indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAMAIOLA RICCARDO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare di seguito riportate senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva Campionato Di Terza Categoria Lombardia - Stagione Sportiva 2019-20: 13.10.2019 Borgo San Siro - GIOVANILE CARBONARA; 20.10.2019 GIOVANILE CARBONARA – Villanova D'Ardenghi;

A.S.D. GIOVANILE CARBONARA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello FAGIOLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale

rappresentante, per conto della Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA, Riccardo RAMAIOLA, Pierangelo BARBIERI e Domenico AUGELLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 giorni di inibizione per il Sig. Marcello FAGIOLI, di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019-2020 per il Sig. Riccardo RAMAIOLA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo BARBIERI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Domenico AUGELLO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Terza Categoria Girone A – Lombardia - nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. GIOVANILE CARBONARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri **Ciro PICCOLO** e **Baldassarre NASTASI**, e della società **A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE**, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO PICCOLO, Presidente e legale rappresentante della società **A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE** all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica), per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico **NASTASI Baldassarre**, tesserato quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

BALDASSARRE NASTASI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica) perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società **A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE** quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile, e per aver altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società **A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE** di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. **Ciro PICCOLO** in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società **A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE** e dal Sig. **Baldassarre NASTASI**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Baldassarre NASTASI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Ciro PICCOLO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Serafino COLUCCINI, e della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERAFINO COLUCCINI, Presidente della Asd Sporting Pietrasanta CF 1909 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2018/2019, pubblicato il 02/07/2018, paragrafo 9, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale n° 6 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2018/2019, denominato "Guida alla organizzazione dei tornei giovanili", pubblicato il 06/08/2018, specificatamente al paragrafo 6.7, nonché in riferimento agli articoli 6,7 e 12 del regolamento del torneo Nazionale "Viareggio Football Cup" per la categoria Under 15, autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico il 04/06/2019, per avere, nella sua qualità di Presidente della società organizzatrice del richiamato torneo, omesso ogni necessario controllo e vigilanza, al fine di verificare che, la suindicata manifestazione, si tenesse secondo le normative federali di riferimento e soprattutto in conformità al regolamento dallo stesso sottoscritto e autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico ed in particolare, rilevando: che gli incontri della categoria Under 15 fossero diretti da arbitri non appartenenti alla Figc/Aia; la mancata compilazione e conseguente consegna dei referti delle gare disputate nelle varie categorie presenti nel torneo, così impedendo che la Delegazione Provinciale di Lucca ne fosse nel legittimo possesso, salvo quelle che sono risultati incontri tutti non disputati, nè approvati dal SGS nella omologazione del regolamento per la categoria under 15; la modifica delle squadre partecipanti al torneo Under 15 e la sua formula rispetto a quanto indicato nel regolamento per la categoria under 15;

A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto ai Signori Serafino COLUCCINI, Presidente della A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909 all'epoca dei fatti, e Giorgio Fallanca, dirigente responsabile dell'organizzazione del torneo Nazionale "Viareggio Football Cup";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Serafino COLUCCINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Serafino COLUCCINI, e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 568 pfi 19/20 adottato nei confronti della società PARMA CALCIO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

PARMA CALCIO 1913, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall' artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF, e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere partecipato, peraltro indebitamente, al Torneo Meda Cup 2019, svoltosi il 15.9.2019, schierando giovani atlete all'epoca dei fatti non tesserate, la cui posizione veniva regolarizzata soltanto in date successive (dal 23 al 30 settembre 2019);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CARRA, in qualità di legale rappresentante della società PARMA CALCIO 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario PULVIRENTI, e della società A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PULVIRENTI, Presidente della A.S.D. Calcio Santa Venerina all'epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39, comma 1, lettera f, del Regolamento del Settore Tecnico, della L.N.D., nonché dal C.U. n. 450 del 20/06/2018 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un Tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Provinciale partecipante al campionato organizzato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia;

A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA, per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal Sig. Mario PULVIRENTI, Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario PULVIRENTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PIETRASANTA CF 1909;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario PULVIRENTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 450 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Carmelo MODICA, Salvatore FIDONE, Andrea TONA e della società ASD MODICA AIRONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO MODICA, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. MODICA AIRONE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito ai tecnici FIDONE Salvatore e TONA Andrea, tesserati rispettivamente quali allenatore per la squadra Allievi Regionali Maschili e per la squadra Giovanissimi Regionali Maschili della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

SALVATORE FIDONE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MODICA AIRONE quale allenatore per la squadra Allievi Regionali Maschili, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MODICA AIRONE di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

ANDREA TONA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n.1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. MODICA AIRONE quale allenatore per la squadra Giovanissimi Regionali Maschili, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MODICA AIRONE di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

A.S.D. MODICA AIRONE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al

Presidente e legale rappresentante MODICA Carmelo all'epoca dei fatti ed ai tecnici FIDONE Salvatore e TONA Andrea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carmelo MODICA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MODICA AIRONE, Salvatore FIDONE e Andrea TONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Carmelo MODICA, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Salvatore FIDONE, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea TONA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. MODICA AIRONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 856 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Domenico SCARNATA, e della società POL. CHAMINADE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO SCARNATA, Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Chaminade A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sporting Venafro – Chaminade disputatasi in data 25.1.2020 e valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B girone G, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente "TeleRegioneMolise" condivisa sulla piattaforma web "youtube" (link: <https://www.youtube.com/watch?v=jDZbnphSrmU>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della capacità professionale degli arbitri del citato incontro;

POL. CHAMINADE A.S.D, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. Domenico SCARNATA, Vice Presidente all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico Scarnata, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. CHAMINADE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Domenico SCARNATA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. CHAMINADE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina